REGOLAMENTO (CEE) N. 214/68 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1968

che modifica il regolamento n. 173/66/CEE per quanto concerne la determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera degli oli d'oliva che non hanno subíto un processo di raffinazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

considerando che il carattere ristretto del mercato mondiale dell'olio d'oliva esige che, all'atto della determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera, la Commissione prenda in considerazione, per apprezzare le possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale e sul mercato ellenico, tutte le offerte di cui è a conoscenza ;

considerando che in base all'articolo 1 del regolamento n. 173/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, che determina il prezzo cif e il prezzo franco frontiera degli oli d'oliva che non hanno subíto un processo di raffinazione e fissa i prelievi applicabili a questi prodotti (3), modificato dal regolamento n. 192/66/CEE (4), la Commissione determina tali prezzi tenendo conto delle offerte fatte rispettivamente sul mercato mondiale e sul mercato ellenico ;

considerando che è necessario prevedere che, in mancanza di tali offerte o se queste non sono rappresentative, la Commissione prende in considerazione le offerte d'olio importato fatte sul mercato della Comunità ; che occorre inoltre fissare i criteri necessari per riportare i prezzi riferentisi a queste ultime offerte allo stadio del prezzo cif o del prezzo franco frontiera ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento n. 173/66/CEE è modificato come segue :

1. Nel paragrafo 1, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente :

   «In mancanza di tali offerte o qualora a norma dell'articolo 3 tali offerte non possano essere prese in considerazione, la Commissione tiene conto di tutte le offerte fatte sul mercato all'ingrosso comunitario degli oli di cui al comma precedente, importati in provenienza rispettivamente dal mercato mondiale e dal mercato ellenico».

2. Nel paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente :

   «Se le offerte prese in considerazione sono fatte sul mercato comunitario, il loro importo è diminuito delle spese di scarico o di sbarco, delle imposte e dei prelievi percepiti all'importazione, nonché, eventualmente, delle spese di inoltro e degli altri oneri dalla fase cif franco frontiera alla fase del commercio per la quale sono fatte le offerte».

3. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

   «Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione considera soltanto le spese di carico, trasporto, assicurazione, scarico, sbarco e inoltro che, per quanto le consta, siano le meno elevate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3482/66.
(4) GU n. 220 del 30. 11. 1966, pag. 3734/66.